

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452



Carrara, 30 settembre 2025
DL/

Spett.le

OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI DOTARSI DI UN PROPRIO DOMICILIO DIGITALE (PEC): NUOVI ORIENTAMENTI

Seguito ns. Circol. 25 febbraio 2025 e 2 luglio 2025 (sempre consultabili nel sito).

Due *avvertimenti* antichi non andrebbero mai dimenticati: che è sempre molto attivo l' UCAS (Ufficio Complicazione Affari Semplici), e che nulla si afferma tanto rapidamente quanto un' idea irrazionale ⁽¹⁾. Nella materia in oggetto i suddetti "avvertimenti" sembrano calzare, come si suol dire, a pennello.

Su Il Sole 24 Ore del 26 andante Angelo Busani (Notaio e pubblicista di prim' ordine) riferisce infatti che Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato sono giunti alla conclusione che – per il proprio domicilio digitale - amministratori e liquidatori ⁽²⁾ di società esercenti attività d' impresa *"assolvono questo obbligo:*

- a) *Indicando la propria Pec personale (possono avere una Pec specifica per ogni società amministrata oppure una Pec unica, utilizzata per una molteplicità di società) o*
- b) *Eleggendo domicilio speciale elettronico presso il domicilio digitale della società nella quale ricoprono la carica.*

Non è invece possibile indicare il domicilio digitale di una società diversa da quella amministrata né una Pec utilizzata da altro amministratore o liquidatore".

Il chiaro precetto contenuto nell' art. 16 L. 29 novembre 2008 n. 185 e che si esprime compiutamente – esclusa l' indicazione dei soggetti - in appena otto parole (*"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale"*) mostra d' essere ormai diventato un *rebus*. Eppure in 17 anni non vi sono mai stati dubbi ed ogni impresa oggi è iscritta alla Camera di Commercio con la sua specifica, esclusiva, inconfondibile ed inimitabile Pec. Non si ricordano discussioni. Nessuno s' è chiesto ad

¹ Le idee positive (non quelle *tecniche*, che si comprovano da sé, nei fatti) non hanno mai avuto pari opportunità con le idee irrazionali. Anzi, è ben noto che sostenitori di principi fondamentali e sagge regole di convivenza o di vita individuale sono spesso finiti in carcere, o anche al rogo, oppure sulla croce.

² Ma a ns. sommo avviso anche Istitutori e Procuratori generali, soggetti che nella vita aziendale hanno ruoli di gestione di tutto rilievo e responsabilità.

esempio se la società ALFA possa mai usare come Pec l'indirizzo del suo commercialista. O tante Pec quante sono le sue filiali. O diverse Pec per la sua sede centrale.

Il precetto non è cambiato quando, alle *“imprese costituite in forma societaria”*, si sono normativamente aggiunte le ditte individuali. L'obbligazione susseguente è sempre rimasta *“...sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale”* e l'UCAS non si è mai fatto vivo. Interviene invece ora che il Legislatore ha aggiunto una nuova coda: *“nonché gli amministratori di imprese costituite in forma societaria”*. Allora ne è venuta una sollevazione di scudi (*“provvedimento inutile”* hanno sentenziato in diversi, cfr. par. 1 ns. circolare 25 febbraio 2025). Ed un coro di esegeti si è sperticato in distinguo ed analisi. Tutto per spiegare al sig. Giovanni Rossi (cfr. ns. circolare 2 luglio 2025) che – per una o più sue cariche di amministratore o di liquidatore di società – egli non è tenuto ad usare la sua eventuale Pec professionale giovanni.rossi@avvocati.pec.it (come forse avrebbe spontaneamente fatto), oppure, se privo di partita iva, una banale giovanni.rossi@pec.it; ma ha pure diritto di pensare ad una Pec per ogni società in cui rivesta una carica e perfino di utilizzare la Pec della società amministrata. Non si sa a chi giovino tutte queste “opportunità”, che in qualche caso sembrano perfino sconfinare nell'abuso ⁽³⁾. All'ordine ed alla sicurezza certamente no. Nemmeno agli interessati, come si dirà.

Così comunque l'UCAS ha compiuto la sua missione. E quindi può contare ora sulla diffusione rapidissima e contagiosa dell'idea irrazionale.

Ci limitiamo allora a proporre una serie di quesiti per il sig. Giovanni Rossi che – invece di usare semplicemente il suo nome e l'eventuale qualifica professionale (i suddetti indirizzi “naturali” giovanni.rossi@avvocati.pec.it oppure giovanni.rossi@pec.it) – fosse tentato di seguire i suggerimenti suddetti (si rimanda anche alla ns. circolare 2 luglio 2025):

1 – Pec unica per l'unico incarico: g.rossi-lafenicespa@pec.it

Nel caso che il soggetto eserciti anche la professione (esemplificativa) di avvocato, cosa impedisce a chi vi abbia interesse di effettuarli comunicazioni relative a La Fenice alla casella giovanni.rossi@avvocati.pec.it? Se non si ravvisano impedimenti la nuova casella è perciò completamente inutile. Serve solo a creare delle complicazioni (consultare ogni giorno due recapiti invece di uno, quello abituale).

2 – Pec differenti per ogni singolo incarico: g.rossi-lafenicespa@pec.it, g.rossi-oliocarapellispaspa@pec.it e g.rossi-barillaspa@pec.it

Anche in questo caso, quale norma *obbliga* un interlocutore ad impiegare la Pec intitolata alla specifica società che gli interessa? Utilizzandone una diversa non vale semmai la presunzione che il messaggio arriva comunque al sig. Giovanni Rossi ed è proprio lui – lui personalmente – che si intende informare? O all'inverso: il sig. Giovanni Rossi può legittimamente sostenere che la comunicazione fattagli all'indirizzo g.rossi-lafenicespa@pec.it non è valida per questioni attinenti alla “Barilla”?

Se non vi sono impedimenti e la comunicazione, a qualsiasi indirizzo del sig. Rossi, è sempre valida le differenti caselle sono una inutile complicazione. All'abbandono di un incarico poi (poniamo presso Barilla), il mantenimento in vita della casella

³ Consideriamo un abuso che la Pec della società possa coincidere con la Pec dell'amministratore, giacché la prima è necessariamente – come detto – “esclusiva, inconfondibile ed inimitabile”. Lo consideriamo un abuso perché contravviene allo scopo che il Legislatore dichiaratamente intende perseguire: *“promuovere una maggiore trasparenza nella gestione aziendale e garantire una comunicazione più efficace, sicura e tracciabile tra amministratori, imprese e pubblica amministrazione”*.

corrispondente sembrerebbe un obbligo di reperibilità, peraltro non codificato ⁽⁴⁾. Quanto è saggio perciò tenere ancora una casella che – come la brace – può covare un fuoco sotto la cenere e magari viene dimenticata a causa di un perdurante silenzio? Ma se la si può cancellare (ed in effetti non risultano norme contrarie) i casi sono due: o ogni altra Pec del sig. Rossi è sempre valida per qualsiasi comunicazione (e si torna allora al capoverso precedente), oppure il sig. Rossi esce dai *radar* dei terzi e lo scopo dichiarato della Legge è completamente frustrato.

3 – Pec della società amministrata, ad esempio lafenicespa@pec.it

Come si fa ad esser sicuri che il sig. Rossi riceva – alla casella gestita da un soggetto “altro” - le comunicazioni *personali* (una convocazione, la segnalazione di un abuso sociale, o altro ancora)? E come si fa ad impedire la divulgazione di una segnalazione che il mittente voleva in realtà “riservata” al solo sig. Rossi (un accordo sul voto da esprimere in CdA, una denuncia ex art. 2409 c.c., ecc.)? Come fa poi il sig. Rossi a segnalare con la dovuta *segretezza* - ad altri amministratori o al Collegio Sindacale – la sua preoccupazione per un certo fenomeno aziendale o la proposta di chiudere uno stabilimento o di trasferire la sede all’ estero, magari in una società quotata? Sulla Pec aziendale ci sono prevedibilmente troppi occhi indiscreti.

E poi, chi può impedire all’ avvocato della sig.ra Rossi di comunicare all’ indirizzo lafenicespa@pec.it la richiesta di divorzio per comprovato tradimento del marito con un *manager* della medesima società? E in caso di abbandono della carica che succede ai messaggi eventualmente pervenuti – dopo - a quella medesima casella societaria ma “personali” del nostro Giovanni Rossi? Che sicurezza si può avere che l’ interessato ne venga tempestivamente a conoscenza?

Se infine tutti i componenti del CDA si danno per casella personale lafenicespa@pec.it siamo sicuri che sia rispettato il precetto che ciascun amministratore deve avere un “*proprio domicilio digitale*”? E come si concilia questa “comunione” con il divieto di utilizzare una Pec già usata da un altro amministratore (cfr. il secondo capoverso di questa circolare)?

In ultimo: che razionalità c’ è nel far continuamente cambiare indirizzo digitale a chi passa eventualmente da un’ impresa ad un’ altra?

Sempre in relazione al secondo capoverso: in base a quale norma al sig. Giovanni Rossi – che si ritiene legittimato ad usare come proprio l’ indirizzo de lafenicespa@pec.it ⁽⁵⁾ – è invece vietato di domiciliarsi presso una STP (società di professionisti) di cui è socio? Oppure – se imprenditore – di domiciliarsi presso una società di cui è socio unico ma non amministratore?

Ci aspettiamo l’ obiezione che, a dispetto delle critiche, si tratta pur sempre di soluzioni *consentite* dalla legge e quindi rimesse alla libera determinazione degli interessati. *Consentite* – attenzione - perché non espressamente negate, ma contrarie comunque alla corretta funzionalità del provvedimento, come anche qui si è tentato di dimostrare. Abbiamo già spiegato (ns. circolare 2 luglio 2025) che la legge “*non proibisce nemmeno di inserire nell’ indirizzo una parolaccia volgarmente allusiva (tipo: g.rossi.sgarramutande@pec.it), oppure una locuzione sconveniente (tipo: g.rossi.inegriacasaloro@pec.it), ma ciò non significa che lo si possa fare*”.

⁴ In fondo la prescrizione avviene dopo cinque anni dalla cessazione del mandato e quindi il sig. Rossi, pur dimessosi, può ancora essere chiamato in causa..

⁵ Ribadiamo che a ns. avviso gli dovrebbe invece essere vietato.

Sorprendono quindi – se è permesso anche a noi *osservatori minimi* d’ avere un’ opinione - le conclusioni cui sono arrivati insieme Unioncamere e Notariato. Ma per sapere se le considerazioni qui esposte sono semplici velleità cui opporre uno stizzito “*ne supra crepidam sutor!*”; o se invece esse sono la constatazione del fanciullo “che il Re è nudo”; si tratta semplicemente di aspettare. Ma di sicuro, a forza di parole, si è fatta di una assoluta banalità una questione quasi esistenziale. E – vogliamo ripeterlo - non si capisce francamente con quale giovamento e per chi.

. * * * * *

Come gli avvocati all’ emissione di una sentenza sfavorevole, siamo comunque in attesa di conoscere le “motivazioni” che stanno a monte dell’ articolo su Il Sole 24 Ore. Probabilmente si leggeranno presto altri commenti e precisazioni. Ve ne daremo successivamente notizia, se interessanti.

Restiamo a completa disposizione, anche per un confronto di idee, e cordialmente salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STUDON-CIR/CIR25-CIR/POR